ACCORDO TRA PROVINCIA DI BRESCIA, AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA, COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERVALLIVO E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E NEI DUE FONDOVALLE, A BENEFICIO DEI COMUNI DI CASTO, GARDONE VAL TROMPIA, LODRINO, MARCHENO, SAREZZO, MARMENTINO, MURA, VESTONE, VOBARNO E ROÈ VOLCIANO.

Tra

la Provincia di Brescia (di seguito anche solo "Provincia"), con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 16 (C.F. 80008750178), rappresentata dal Presidente Emanuele Moraschini;

l'Agenzia del TPL di Brescia (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in via Marconi n. 12 – Brescia (P.IVA 03709710986, C.F. 98182620173), rappresentata dal Presidente Sig. Giancarlo Gentilini;

la Comunità Montana di Valle Trompia, con sede in via Giacomo Matteotti 327 - Gardone Val Trompia (BS) (P.IVA 03476950989, C.F. 83001710173), rappresentata dal Presidente Sig. Massimo Ottelli;

la Comunità Montana di Valle Sabbia, con sede in via Generale Reverberi 2, - Vestone (BS) (P.IVA 00726670987, C.F. 87002810171), rappresentata dal Presidente Sig. Giovanmaria Flocchini,

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6/2012 *"Disciplina dei trasporti"* la provincia, in materia di trasporto pubblico locale, esercita in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, funzioni e compiti riguardanti, fra l'altro, la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi automobilistici e su impianti fissi e a guida vincolata interurbani di linea, la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi a domanda debole, nonché lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative e dei servizi di mobilità, anche di soggetti privati, da integrare con i servizi di trasporto pubblico;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 6/2012 la provincia svolge funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, della l.r. 6/2012 i comuni esercitano in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale, funzioni e compiti riguardanti, fra l'altro, la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di linea comunali (che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti anche parzialmente nell'ambito del territorio de comune capoluogo di provincia) e di area urbana

(che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati), nonché dei servizi in aree a domanda debole o diffusa, lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico, la promozione dell'utilizzo, della fruibilità e dell'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto;

- ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 6/2012, i comuni esercitano le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché, fra gli altri, i compiti relativi all'approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, l'adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l'accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metro tramviarie, ed altresì, in caso di comuni non capoluogo di provincia, l'istituzione, l'affidamento, la stipulazione dei contratti e l'erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico, e nel rispetto del sistema tariffario integrato regionale, di eventuali servizi aggiuntivi ai servizi programmati dall'agenzia per il trasporto pubblico locale;
- in forza dell'art. 7 della l.r. n. 6/2012 è stata istituita l'Agenzia del TPL di Brescia, quale *strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale* nel bacino territoriale di Brescia;
- ai sensi dell'art. 7, comma 13, della l.r. 6/2012 l'agenzia del TPL, fra l'altro, svolge le funzioni e i compiti relativi: alla definizione e programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo; alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di TPL; allo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione tra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile; allo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui iniziative innovative mirate a incrementare la domanda, forme di comunicazione innovativa agli utenti, politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo; alla definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del t.p.l., incluso il coordinamento dell'immagine e la diffusione dell'informazione presso l'utenza; al monitoraggio della qualità dei servizi;
- l'Agenzia del TPL di Brescia, a far data dal 01.07.2016, è subentrata alla Provincia di Brescia nella titolarità e nella gestione degli affidamenti relativi a tutti i servizi di TPL extraurbano attivi nel bacino provinciale, sia regolati da Contratto di Servizio (Lotto I e Lotto II) sia operati in regime di concessione (Lotto III), in particolare quale soggetto competente per la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie e per il coordinamento tra l'organizzazione del TPL esercitato con vettori automobilistici ed i servizi ferroviari;
- gli obiettivi delle attività dell'Agenzia del TPL di Brescia comprendono l'incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici mediante azioni finalizzate alla promozione dell'intermodalità negli spostamenti, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con l'attuazione del Programma di Bacino (cfr. art. 13, c. 2, lettera d) della Legge regionale 6/2012);
- ai sensi dell'art. 17 della citata l.r. 6/2012, le agenzie per il trasporto pubblico locale, d'intesa con gli enti locali, possono definire nei bacini di propria competenza, anche attraverso forme integrative di finanziamento, risorse finanziarie aggiuntive poste a carico degli enti locali medesimi, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio annuale, da destinare al sostegno dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale organizzati dalle agenzie stesse;
- ai sensi dell'art. 28 "Funzioni delle comunità montane" del decreto legislativo n. 267/2000 spetta alle comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla

regione. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione;

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19/2008 la comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, della l.r. 19/2008 alle gestioni associate di cui sopra possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad un'altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;

Considerato che:

- nel corso delle numerose interlocuzioni avvenute negli ultimi mesi tra la Provincia di Brescia, l'Agenzia del trasporto pubblico locale di Brescia, le Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia e Comuni che costituiscono i territori montani delle due comunità, è emersa con grande evidenza l'esigenza di garantire dei servizi di trasporto pubblico locale efficienti ed efficaci, per l'intera durata dell'anno, a beneficio tanto della popolazione locale quanto delle esigenze di mobilità della popolazione scolastica e dell'utenza turistica che interessa i territori vallivi, come elemento essenziale per il mantenimento della coesione sociale, per favorire lo sviluppo economico e contrastare il fenomeno dello spopolamento dei territori montani;
- nelle suddette interlocuzioni, oltre che l'attenzione sulle necessità di mantenimento di servizi di trasporto adeguati, per quantità e qualità, è anche emerso come alcune dinamiche sociali ed economiche richiedano un potenziamento di alcuni servizi attraverso revisione di linee e percorsi, onde adeguarli alle mutate esigenze delle comunità locali e degli operatori socioeconomici;
- le numerose iniziative di sostegno alle Comunità Montane intraprese dalla Regione Lombardia - non ultima quella relativa allo sviluppo delle cosiddette "aree interne" - hanno evidenziato, attraverso analisi accurate, anche la necessità di adeguare alcune infrastrutture dedicate al trasporto pubblico locale su gomma, con particolare riferimento ai centri di interscambio tra autolinee, ai depositi e alle autostazioni, al complesso delle fermate dedicate al servizio, nonché ad alcune tratte stradali che non permettono di svolgere in sicurezza e funzionalità i servizi programmati dall'Agenzia e quelli di eventuale rinforzo;
- è altresì opportuno che le diverse iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel tempo intraprese dalle Comunità montane, dalla Provincia e dai Comuni (quali piste ciclabili, modalità condivise di trasporto, bike sharing, ecc.), siano sempre più connesse alle reti di trasporto pubblico locale, esistenti e di sviluppo, al fine di garantire ai territori montani un servizio integrato, complementare e di alta qualità, fruibile tanto dai residenti quanto dai turisti che percorrono le valli Trompia e Sabbia e che costituiscono un elemento importante dello sviluppo economico e sociale dei territori;
- nel contesto di cui sopra è in particolare emerso quanto segue:
  1. la necessità dei cittadini del comune di Lodrino di poter usufruire di servizi di TPL dedicati ai servizi scolastici si sposano con le esigenze che hanno i cittadini delle due valli Trompia e Sabbia di fruire reciprocamente dei servizi di carattere sanitario/sociale/ricreativo indispensabili alla normale vita comunitaria, posizionati nella valle adiacente, e pertanto sono necessari dei potenziamenti degli attuali servizi minimi di carattere intervallivo programmati dall'Agenzia del Tpl di Brescia in base alla pianificazione vigente e alle risorse disponibili, con particolare riferimento alla linea LN031 Gardone Val Trompia - Lodrino - Vestone;
  2. la necessità di potenziare gli attuali servizi minimi programmati dall'Agenzia del Tpl di Brescia in base alla pianificazione vigente e alle risorse disponibili a servizio delle località

di Marmentino, per permettere la fruizione del TPL da parte dell'utenza scolastica, con conseguente incremento delle corse scolastiche della linea LN023 Tavernole sul Mella - Marmentino – Pertica Alta (Noffo) nelle stagioni scolastiche 2024/2025 e 2025/2026, con possibilità di estenderlo agli anni scolastici successivi in caso di proroga del presente atto;

3. esiste la necessità, a beneficio degli ospiti delle strutture ricettive e, in generale, dell'offerta di servizi turistici e di fruizione del territorio, nonché delle popolazioni locali, di migliorare complessivamente la qualità, la sicurezza e la funzionalità delle fermate dedicate al TPL nelle due valli, con particolare riferimento a quelle delle linee di fondovalle e sulle principali direttrici intervallive, e quelle in cui si effettuano interscambi tra linee convergenti. È pertanto opportuno realizzare un censimento sistematico delle fermate esistenti e valutarne funzionalità e sicurezza per predisporre poi un progetto organico da realizzare nel tempo con i fondi disponibili sui vari canali finanziari attivabili;
4. da tempo è indispensabile risolvere il problema dell'interscambio dei Tormini, nel comune di Roè Volciano, punto in cui incrociano le linee che vanno dalla Val Sabbia a Salò e da Salò a Brescia. L'attuale interscambio è inadeguato a gestire l'afflusso dell'utenza che interscambia tra le linee bus che vi transitano e l'Agenzia ha avanzato una proposta di realizzare un "interscambio Virtuale" a Tormini, realizzando, a circa 800 metri in direzione Brescia, un punto in cui attestare i mezzi e realizzare in sicurezza gli interscambi. È pertanto opportuno procedere ad uno sviluppo progettuale della proposta, d'intesa con la Provincia e il Comune di Roè Volciano, al fine di elaborare una progettazione adeguata all'esigenza, che tenga conto anche della possibile integrazione con il sistema tranviario veloce suggerito dallo studio di prefattibilità dell'Università di Brescia;
5. esiste la necessità di migliorare l'accessibilità all'istituto "Giacomo Perlasca" di Vobarno, completando la realizzazione del complesso di fermate che attualmente servono l'istituto, e ad integrazione di quanto già realizzato dal Comune di Vobarno;
6. a Vestone, comune in cui è posizionato lo snodo in cui convergono come capolinea diverse linee che interessano tanto la Val sabbia che la Val Trompia, nonché sede di deposito per tutti i servizi in alta valle (circa 10-12 mezzi assegnati), esiste la necessità, espressa dal Comune di Vestone, di superare l'attuale configurazione degli spazi, al fine di ampliare gli spazi di sosta privata senza rinunciare alle funzioni pubbliche rappresentate dall'interscambio, ed esiste la necessità di realizzare un progetto di autostazione a Vestone o in altre località della valle in cui attestare le corse esistenti e di previsto potenziamento e in cui collocare i relativi servizi al pubblico;
7. a Sarezzo, comune in cui è posizionato il principale nodo in cui convergono le linee per Lumezzane e Gardone Val Trompia e in cui è possibile usufruire dei servizi di autobus verso il capoluogo di provincia con frequenze elevate sino al capolinea delle metropolitana cittadina e verso la stazione ferroviaria di Brescia, in cui si può accedere ai servizi di alta velocità ferroviaria, esiste la necessità di migliorare sensibilmente lo stato delle fermate esistenti e realizzare le modifiche viabilistiche necessarie per garantire ai passeggeri in transito qualità e sicurezza nell'effettuazione degli interscambi. È pertanto opportuno realizzare un progetto di autostazione in cui far transitare in sicurezze le corse programmate e in cui collocare i relativi servizi al pubblico, nonché modificare la viabilità per assicurare il transito in sicurezza dei bus e dei veicoli privati senza interferenze, anche in considerazione del previsto completamento dei lavori dello svincolo al costruendo raccordo autostradale Ospitaletto Lumezzane;

Atteso che:

- la Provincia di Brescia è disponibile a supportare finanziariamente, in una logica di cofinanziamento con le Comunità Montane, le attività previste dal presente protocollo al fine di

sviluppare ulteriormente nei territori delle due comunità montane di Valle Trompia e Valle Sabbia i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e le relative infrastrutture;

- contestualmente, le due Comunità Montane di Valle Trompia e Valle Sabbia, a beneficio dei comuni che le compongono e d'intesa con gli stessi, danno la propria disponibilità a concorrere finanziariamente, in una logica di cofinanziamento con la Provincia, le attività previste dal presente protocollo e le maggiori spese derivanti dall'eventuale potenziamento del servizio di TPL, in aggiunta ai servizi minimi programmati e finanziati dall'Agenzia del TPL di Brescia;
- l'agenzia del TPL di Brescia è disponibile a sviluppare le progettazioni necessarie per i potenziamenti dei servizi di TPL nelle aree di interesse delle due comunità montane di Valle Trompia e Valle Sabbia e dei comuni che le compongono, in una logica di cofinanziamento e integrazione dei servizi minimi, nonché a sviluppare gli studi e le progettazioni propedeutici alla realizzazione dei miglioramenti infrastrutturali necessari per detti potenziamento e per le migliore fruizione dei servizi di TPL da parte delle comunità locali della Valle Sabbia e della Valle Trompia;
- per lo sviluppo degli studi e delle analisi necessarie alla realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo è opportuno che i soggetti sottoscrittori mettano a disposizione, oltre ai propri uffici tecnici, anche le potenzialità offerte dalle strutture di progettazione e realizzazione delle opere delle proprie società partecipate, ove presenti;
- il ruolo di verifica e coordinamento delle attività progettuali, degli studi e delle analisi preliminari per la realizzazione del presente protocollo, al fine di garantire uniformità di indirizzi e adeguatezza delle scelte, è opportuno che venga svolto dall'Agenzia del TPL per le sue specialistiche conoscenze in materia di trasporto pubblico locale;
- Le parti intendono disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di comune interesse di cui sopra, a tale scopo concludendo il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990;

Tutto ciò premesso

la Provincia di Brescia (di seguito anche solo Provincia), l'Agenzia del TPL di Brescia (di seguito anche solo Agenzia), la Comunità Montana di Valle Trompia (a beneficio dei comuni di Casto, Gardone V.T., Marcheno, Lodrino e Sarezzo) e la Comunità Montana di Valle Sabbia (a beneficio dei comuni di Marmentino, Mura, Vestone, Vobarno, Roè Volciano), ciascuno per quanto di specifica competenza (di seguito anche solo "le Parti") convengono quanto segue:

Art. 1
(**Premesse**)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2
(**Finalità**)

1. Le Parti firmatarie del presente atto, per le motivazioni espresse nelle premesse, concordano sulla opportunità di definire un accordo che disciplini i termini operativi e finanziari relativi allo sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale intervallivo e nei due fondivalle, mediante potenziamento dei servizi di TPL eserciti dall'Agenzia e mediante sviluppo di soluzioni per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali a servizio delle autolinee.
2. Le Parti concordano sul fatto che l'implementazione del servizio in questione rappresenta

un'occasione per migliorare la mobilità dei territori comunali interessati, promuovere la coesione sociale, lo sviluppo economico e sociale, contrastare il fenomeno dell'abbandono delle aree rurali e montane.

Art. 3
(Oggetto)

1. Le Parti concordano di attivare, d'intesa con i comuni interessati, un potenziamento dei servizi di TPL della linea LN031 Gardone Val Trompia - Lodrino – Vestone, avente carattere intervallivo, incrementando le corse attualmente programmate dall'Agenzia del TPL di Brescia in base alle risorse disponibili, con le modalità dettagliate nel nuovo PDE modificato, allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Le Parti concordano di confermare, d'intesa con i comuni interessati, per gli anni 2025 e 2026, il potenziamento dei servizi di TPL della Linea LN023 Tavernole – Marmentino - Pertica Alta (Noffo), programmati dall'Agenzia del TPL di Brescia a servizio della località di Marmentino (località Ombriano), per migliorare la fruizione del TPL da parte dell'utenza scolastica, secondo il PDE modificato e meglio dettagliato nell'allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Le Parti concordano di migliorare, d'intesa con i comuni interessati, complessivamente la qualità, la sicurezza e la funzionalità delle fermate dedicate al TPL nelle due valli Trompia e Sabbia, con particolare riferimento a quelle delle linee di fondovalle e sulle principali direttrici intervallive, e quelle in cui si effettuano interscambi tra linee convergenti, mediante un censimento sistematico delle fermate esistenti che ne valuti funzionalità e sicurezza e individui un progetto organico di miglioramento, da realizzare nel tempo con i fondi disponibili sui vari canali finanziari attivabili.
4. Le Parti concordano di sviluppare, d'intesa col comune di Roè Volciano, un progetto preliminare per un "interscambio virtuale" a Tormini, realizzando a circa 800 metri dalla fermata esistente in direzione Brescia un punto in cui attestare i mezzi e realizzare in sicurezza gli interscambi.
5. Le Parti concordano di sviluppare, d'intesa con il Comune di Vobarno, il progetto dell'insieme di fermate che attualmente servono l'istituto "Giacomo Perlasca" di Vobarno, ad integrazione di quanto già realizzato dal Comune stesso.
6. Le Parti concordano di elaborare, d'intesa col comune di Vestone, uno studio delle alternative possibili per la realizzazione di una autostazione a Vestone o in altre località della valle in cui attestare le corse esistenti e di previsto potenziamento e in cui collocare i relativi servizi al pubblico oggi localizzati a Vestone in un'area che vien ritenuta non più disponibile da parte del Comune stesso.
7. Le Parti concordano di elaborare, d'intesa col Comune di Sarezzo, un progetto organico di centro di interscambio, comprese le modifiche viabilistiche necessarie per garantire ai passeggeri in transito qualità e sicurezza nell'effettuazione degli interscambi, da realizzare, anche con il concorso di enti non firmatari del presente protocollo e coerente con le opere previste per lo svincolo del costruendo raccordo autostradale Ospitaletto-Lumezzane.
8. Le Parti concordano sin da ora che, a seguito di eventuale adesione al presente protocollo di Comuni appartenenti alle due comunità montane, potranno essere sviluppate anche altre iniziative progettuali, sulla base delle esigenze rappresentate dai nuovi enti aderenti secondo le modalità di adesione meglio specificate al successivo articolo 8 del presente atto.

Art. 4
(Impegni delle parti)

1. Nel presente articolo sono disciplinati gli aspetti della compartecipazione finanziaria e degli impegni specifici che ciascun ente locale si assume in relazione alla realizzazione di quanto previsto al

precedente articolo 3 del presente accordo.

2. la Provincia si impegna a trasferire all'Agenzia la somma complessiva di **euro 50.000,00** (cinquantamila/00), per il finanziamento delle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 3 del presente atto. La Provincia si impegna altresì a fornire il concorso tecnico dei propri uffici per ciò che attiene alla ricerca dei dati cartografici, alla valutazione dei progetti predisposti e alle eventuali emissioni di pareri ed autorizzazioni relativi ai citati commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3.
3. la Comunità Montana di Valle Trompia e la Comunità Montana di Valle Sabbia, anche a beneficio dei comuni di Gardone Val Trompia, Marcheno, Lodrino, Casto, Mura, Vestone, si impegnano a trasferire alla Agenzia la somma complessiva di **euro 65.500,00** (sessantacinquemilacinquecento/00) in ragione d'anno, per il finanziamento delle attività di cui al comma 1 del precedente articolo 3 del presente accordo, così ripartite:
   - C.M. Valle Trompia: euro 33.250,00;
   - C.M. Valle Sabbia: euro 32.250,00.

4. In caso di rinnovo del presente accordo oltre la data prevista di scadenza, trattandosi del finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto il cui costo è aggiornato annualmente in ragione del tasso inflattivo, le Parti convengono che si procederà ad un adeguamento del contributo trasferito all'Agenzia sulla base del dato aggiornato di costo a Bus/km trasmesso da quest'ultima alla Comunità Montana, con preavviso di almeno tre mesi.
5. La Comunità Montana di Valle Trompia (a beneficio del comune di Marmentino) si impegna a trasferire all'Agenzia la somma di **euro 456,21** (quattrocentocinquantasei/21), per l'anno 2025, e di **euro 632,75** (seicentotrentadue/75), per l'anno 2026, per il finanziamento dei potenziamenti della linea LN023 di cui al comma 2 del precedente articolo 3 del presente accordo. In caso di rinnovo del presente accordo oltre la data prevista di scadenza, trattandosi del finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto, il cui costo è aggiornato annualmente in ragione del tasso inflattivo, i soggetti di cui sopra convengono che si procederà ad un adeguamento del contributo trasferito all'Agenzia sulla base del dato aggiornato di costo a Bus/km trasmesso da quest'ultima alla Comunità montana e del presente atto, con preavviso di almeno tre mesi.
6. La Comunità Montana di Valle Trompia si impegna altresì a fornire il concorso tecnico dei propri uffici per ciò che attiene alla ricerca dei dati cartografici, alla valutazione dei progetti predisposti e all'eventuale emissione di pareri ed autorizzazioni relativi ai citati commi 3 e 7 dell'articolo 3.
7. La Comunità Montana di Valle Sabbia si impegna altresì a fornire il concorso tecnico dei propri uffici per ciò che attiene alla ricerca dei dati cartografici, alla valutazione dei progetti predisposti e all'eventuale emissione di pareri ed autorizzazioni relativi ai citati commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3.
8. La C.M. di Valle Sabbia si impegna a coinvolgere il Comune di Vobarno ai fini del concorso tecnico dei propri uffici per la coprogettazione degli interventi e l'eventuale emissione di pareri ed autorizzazioni relativi a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3.
9. L'Agenzia si impegna a svolgere il ruolo di sviluppo, verifica e coordinamento delle attività progettuali, degli studi e delle analisi preliminari necessari per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 3 precedente del presente atto. L'Agenzia si impegna inoltre a programmare e rendere operativo il Programma di Esercizio di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 3 del presente atto, secondo le specifiche meglio dettagliate negli allegati 1 e 2 al presente atto. L'agenzia si impegna altresì ad utilizzare in via prioritaria, seppur non esclusiva, per la redazione degli studi e dei progetti di cui al presente protocollo, le strutture tecniche, anche in forma di società esterna in house, che le Comunità Montane di valle Trompia e Valle Sabbia indicheranno come disponibili, nel rispetto delle vigenti norme sugli affidamenti di servizi. L'Agenzia si assume l'onere di continuare a svolgere le funzioni in materia di autorizzazione, programmazione e controllo dei servizi di TPL anche per i servizi aggiuntivi attivati ai sensi del presente accordo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a trasmettere agli altri Enti firmatari delle relazioni semestrali circa le attività svolte e i costi sostenuti, nonché una relazione conclusiva di rendicontazione a consuntivo, sottoscritta dal proprio Direttore, circa la realizzazione degli interventi indicanti al precedente art. 3 e delle spese sostenute, entro tre mesi dal termine del

presente accordo.

Art. 5
(**Durata**)

1. Il presente accordo ha durata temporale dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno al fine di permettere lo svolgimento di tutte le attività previste. Il rinnovo di cui al periodo precedente può essere attivato mediante scambio di comunicazioni tra le Parti con almeno un mese di preavviso.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato anche successivamente, nei termini e con le modalità che le Parti intenderanno stabilire per loro volontà ed espressa indicazione.

Art. 6
(Norme finanziarie)

1. Per raggiungere le finalità indicate nell'articolo 2 le Parti concordano di trasferire all'Agenzia le somme pattuite con le seguenti modalità:
    a) la Provincia, in due rate anticipate di euro 25.000,00 (venticinquemila), con scadenza rispettivamente al 31 ottobre e 31 dicembre 2025, per quanto concerne le somme previste al comma 2 del precedente articolo 4;
    b) le Comunità Montane in unica rata entro il 31 gennaio successivo all'anno relativo allo svolgimento del servizio, per quanto concerne le somme previste ai commi 3 e 4 del precedente articolo 4.
    c) La Comunità Montana di Valle Trompia, in unica rata entro il 31 dicembre del 2025 e il 31 dicembre 2026, rispettivamente, per quanto riguarda le somme relative al comma 5 del precedente articolo 4.
2. L'Agenzia si impegna a presentare alla Provincia, contestualmente alla richiesta della seconda rata, la documentazione attestante l'avvio delle attività e i costi eventualmente sostenuti fino a quel momento. A conclusione degli interventi previsti nel presente accordo, si impegna, inoltre, a trasmettere agli altri Enti firmatari interessati una rendicontazione economico-amministrativa indicante la documentazione probatoria delle somme effettivamente erogate in relazione alle attività svolte, come stabilito all'art. 4, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. L'Agenzia si impegna inoltre a liquidare alla Società affidataria dei servizi delle tratte interessate dai potenziamenti di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 3 del presente atto, previa approvazione della rendicontazione delle corse effettivamente svolte da parte del gestore, con impegno di rifondere agli enti firmatari del presente protocollo le somme eventualmente in eccesso, in caso di parziale o totale non effettuazione dei servizi programmati. I pagamenti alla società affidataria avverranno dopo l'avvenuto trasferimento dei relativi fondi da parte dei sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7
(Comitato Tecnico di gestione dell'accordo)

1. Le Parti concordano di demandare ad un Comitato Tecnico, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti che sottoscrivono il presente accordo, la gestione delle tematiche afferenti eventuali modifiche non sostanziali, nonché, in via bonaria, la definizione di eventuali controversie.
2. Il Comitato Tecnico, ove necessario e a seguito di richiesta di una delle Parti, viene costituito con appositi provvedimenti di nomina dei suoi componenti da parte dei sottoscrittori del presente accordo.
3. Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, in caso di necessità e se condiviso tra le Parti, anche della collaborazione di esperti esterni di supporto, in relazione alle tematiche affrontate.

Art. 8

(Nuove adesioni)

1. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora si evidenziassero esigenze di carattere territoriale inerenti allo sviluppo del TPL e della mobilità sostenibile meritevoli di essere valutate e sviluppate in progettazioni e realizzazioni, è possibile che le Comunità Montane firmatarie estendano il beneficio del presente protocollo ad altri comuni del proprio ambito.
2. Ai fini degli ampliamenti di cui al precedente comma 1, i Comuni interessati, con comunicazione scritta alle rispettive Comunità Montane che li rappresentano, identificano l'oggetto degli sviluppi progettuali o realizzativi e gli eventuali impegni che le Comunità Montane dovrebbero accollarsi a loro beneficio nei confronti dell'Agenzia del TPL di Brescia.
3. Mediante atto integrativo al presente accordo, sottoscritto dalle Parti territorialmente competenti, verranno ratificata l'adesione del nuovo ente, sanciti gli impegni tra le parti e definite le modalità di finanziamento delle attività previste. In caso di rinnovo del presente atto, come integrato dagli atti successivi disciplinati dal presente articolo, gli atti integrativi stessi saranno automaticamente rinnovati, laddove possibile.

Art. 9
(Controversie)

1. In caso di controversie che non dovessero trovare definizione attraverso il Comitato Tecnico di cui all'Art. 7 precedente, è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Per la Provincia di Brescia, il Presidente Emanuele Moraschini

Per l'Agenzia del TPL di Brescia, il Presidente Giancarlo Gentilini

Per la Comunità Montana di Valle Sabbia, il Presidente Giovanmaria Flocchini

Per la Comunità Montana di Valle Trompia, il Presidente Massimo Ottelli

firme digitali